

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 1 dicembre 2021⁽¹⁾

Oggetto: Nuova procedura di esenzione del Contributo ambientale Conai (ex-ante) riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all'esportazione.

Le attuali procedure di esenzione ex-ante ed ex-post (di cui ai moduli 6.5 e 6.6) consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale Conai (CAC) per la quota di imballaggi esportati.

Alcuni consorziati (anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali di riferimento) hanno richiesto al Conai di valutare nuove formule di esenzione, **in aggiunta a quelle esistenti (che restano in vigore)**, da riservare esclusivamente agli imballaggi vuoti⁽²⁾ **acquistati/importati e destinati fin dall'origine all'esportazione**. Sulla base degli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro "Semplificazione", il Consiglio di Amministrazione del Conai ha dunque deliberato una nuova procedura di esenzione dal CAC, che entrerà **in vigore dal 1° gennaio 2022**, alle condizioni e modalità di seguito riportate.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA NUOVA PROCEDURA

1. gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti dagli utilizzatori per il confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
2. gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
3. gli stessi utilizzatori sono tenuti a conservare la documentazione a supporto dell'effettiva esportazione degli imballaggi a cui è stata applicata la nuova procedura di esenzione.

MODALITÀ

1. **l'utilizzatore che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto ad inviare ai fornitori un modulo di autocertificazione (Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori - Bis) con richiesta di esenzione totale del CAC rispetto alla fornitura o alle forniture di imballaggi aventi fin dall'acquisto la destinazione estera.** Tale modulo – che sarà reso disponibile dal 1° gennaio 2022 – deve essere inviato al fornitore (e al Conai in c/c) prima della fornitura;

¹ La presente Circolare contiene gli aggiornamenti conseguenti alla delibera del Cda Conai del 22.11.2023.

² Con la delibera del Cda Conai del 22.11.2023 la presente procedura agevolata è estesa anche agli imballaggi pieni.

2. **i fornitori** (produttori/commercianti che ricevono il Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori – Bis dagli utilizzatori) **sono tenuti ad indicare nella sezione 6.3/Scheda Quantità in Esenzione** (allegata alla dichiarazione del CAC – Mod. 6.1 o 6.2) le quantità di imballaggi cedute in esenzione dal CAC con relativo codice fiscale del cliente-esportatore, alla stessa stregua delle altre cessioni esenti ad esportatori abituali;
3. **l'utilizzatore non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno** (a differenza di quanto avviene per altri esportatori abituali che si avvalgono del plafond di esenzione tramite il modulo 6.5 Esenzione ex-ante “Conai”), visto che gli imballaggi sono destinati tutti, fin dall’origine, all’esportazione.
Il conguaglio è invece previsto per i soli casi in cui, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l’esportazione non si verifichi entro l’anno successivo a quello dell’acquisto oppure gli imballaggi siano stati - sempre eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. Al verificarsi di tali circostanze, sempre che il CAC dovuto a saldo sia superiore alla soglia di esenzione prevista⁽³⁾ per materiale di imballaggio, anno e procedura, l’utilizzatore è tenuto alla presentazione⁽⁴⁾ del modulo 6.5 Esenzione ex-ante “Conai”, che sarà opportunamente adeguato e semplificato.

La presente procedura agevolata, **dall’1.1.2024⁽⁵⁾**, è estesa agli imballaggi pieni sempre che siano rispettate le condizioni di cui sopra, già previste per gli imballaggi vuoti.

Resta inteso che il fornitore di merci imballate:


- su richiesta del cliente esportatore, è tenuto a rilasciare la cosiddetta scheda “extracontabile” che riporta il materiale, la tipologia e il peso degli imballaggi delle merci nonché l’indicazione che gli stessi imballaggi sono stati trasferiti al cliente senza il riaddebito del CAC;
- potrà chiedere al Conai il rimborso del CAC assolto al momento dell’acquisto degli stessi imballaggi, sui quali non ha esercitato la rivalsa al momento del trasferimento di detti imballaggi al cliente esportatore.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l’oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



³ Indicata nella specifica modulistica pubblicata annualmente.

⁴ Tramite il servizio “Dichiarazioni online” disponibile sul sito www.conai.org

⁵ Sarà aggiornato il correlato modulo 6.5 esenzione ex-ante-Fornitori-Bis.